



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SERVIZI E AMBIENTE

N° 237 del 12/10/2018

Prot. Generale n° 665 del 12/10/2018

Oggetto:	IMPRESA ECO ELPIDIENSE S.R.L. - APPLICAZIONE DPR 7/9/2010, N. 160 - D.LGS. N. 152/2006, ART. 208 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN VIA ELPIDIENSE, KM4 +100 - PORTO SANT'ELPIDIO.
-----------------	--

Vista la determinazione del Dirigente d'Area con la quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della gestione del settore ai sensi deLL' ART. 43 del R.O.U.S.

Oggetto:	Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. - Applicazione DPR 7/9/2010, n. 160 - D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 - Rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Via Elpidiense, Km 4 +100 - Porto Sant'Elpidio.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Porto Sant'Elpidio in data 7.4.2018 Prot. n. 14130, dall' Impresa ECO ELPIDIENSE, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per proseguire l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, la cui autorizzazione avrà scadenza il 22 ottobre 2018;

Dato Atto che l' ufficio Ambiente del comune di Porto Sant'Elpidio, con nota Prot. n. 16636 del 20.4.2018, ha provveduto ha trasmettere la relativa documentazione alla Provincia di Fermo quale autorità preposta in materia.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “ Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 recante “ Norme in materia ambientale”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 5/10/2009 recante “ Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art.9 comma 4, del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/2005”;

Considerato che la Provincia di Fermo, quale Autorità competente preposta, con Determinazione del Dirigente della Provincia di Fermo n° 91 del 11.10.2018 (Reg. gen. n° 870 del 11.10.2018), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha rinnovato l'autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 5859/GEN del 22/10/2008 – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno e s.m.i., all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di situato in via Elpidiense, Km 4 +100 – Porto Sant'Elpidio (FM), nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto stesso.

DETERMINA

1 - di approvare il provvedimento finale del procedimento relativo all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, presentata il 7/4/2018 Prot. n. 14130 presso il SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio dall'impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. (C.F. e P.I. 01262460445) con sede legale nel comune di Porto Sant'Elpidio, Str. Prov.le Corvese, 40;

2 - di rinnovare l'autorizzazione, di cui alla determinazione dirigenziale n. 5859/GEN del 22/10/2008 – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno e s.m.i., all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di situato in via Elpidiense, Km 4 +100 – Porto Sant'Elpidio (FM), nel rispetto della Determinazione del Dirigente della Provincia di Fermo n° 91 del 11.10.2018 (Reg. gen. n° 870 del 11.10.2018), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3 – di dare atto che il presente Provvedimento Unico finale, insieme alla Determinazione del Dirigente della Provincia di Fermo n° 91 del 11.10.2018 (Reg. gen. n° 870 del 11.10.2018) in bollo, viene trasmesso ai servizi competenti, ASUR di Fermo, ARPAM di Fermo e Provincia di Fermo - Settore Ambiente e Trasporti, con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza;

4 – di dare atto che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con sede in Ancona, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

5 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;

6 - di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.L. 18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Iride 831162

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Data: 12-10-2018

IL RESPONSABILE LL.PP.

SETTORE PATRIMONIO, SERVIZI E AMBIENTE

Firmato digitalmente da Alessandrini Fabio, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con certificato rilasciato da Actalis Qualified Certificates, N. 64 94 C1 CE E3 8E 34 CD.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Data: 15-10-2018

Il Dirigente dell'Area Serv. Istituzionali, Finanziari, Attività Produttive, Serv. alla Persona e alla Comunità

Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con certificato rilasciato da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, N. 0B 25 E1 F0 C4 83 88 8A.

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

DATA : 15-10-2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con certificato rilasciato da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, N. 0B 25 E1 F0 C4 83 88 8A.



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 870 del 11-10-2018

Registro Settore n. 91 del 11-10-2018

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa ECO ELPIDIENSE S.r.l. - Applicazione DPR 7/9/2010, n. 160 - D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 - Subprocedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Via Elpidiense, Km 4 +100 - Porto Sant'Elpidio.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio prot. n. 16636 del 20/4/2018 (*assunta al prot. n. 8226 il 24/4/2018*), relativa all'istanza effettuata dall'impresa **ECO ELPIDIENSE S.r.l.** (P.I. 01457760443) con nota presentata il 7/4/2018, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per proseguire l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, la cui autorizzazione avrà scadenza il 22 ottobre 2018;

ATTESO che il procedimento di che trattasi è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP)";*
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale";*
- legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: *"... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti ..."*.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti inerenti l'impianto in oggetto:

- *deliberazione della Giunta Regionale n. 2595 del 26/10/1998 con la quale è stato approvato il progetto e contestualmente rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A.;*

- **determinazione dirigenziale n. 5177/GEN del 23/10/2003** – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno - con cui è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A;
- **determinazione dirigenziale n. 5859/GEN del 22/10/2008** – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno - con cui è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A;
- **determinazione dirigenziale n. 1578/GEN del 24/3/2009** – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno – con cui è stata approvata una variante dell'impianto e modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), recupero (R3 – R4 – R5) e smaltimento (D15) di R.S.U. e R.S.A.;
- **determinazione dirigenziale n. 91/GEN – 6/SET del 31/1/2012** – rilasciata da questo Settore – con cui è stata rilasciata l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di selezione dei rifiuti;
- **determinazione dirigenziale n. 41/GEN – 15/SET del 21/1/2013** – rilasciata da questo Settore – con cui è stata modificata l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di selezione dei rifiuti;
- **provvedimento finale prot. n. 32792 del 5/11/2014** rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio (determinazione dirigenziale di questo Settore n. 149/GEN – 79/SET del 28/1/2014) con cui è stata modificata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- **provvedimento finale prot. n. 33100 del 27/9/2016** rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio (determinazione dirigenziale di questo Settore n. 894/GEN – 115/SET del 20/9/2016).
- **provvedimento finale n. 13 del 9/7/2018** rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio (determinazione dirigenziale di questo Settore n. 503/GEN – 63/SET del 26/6/2018) con cui è stato approvato il progetto in variante urbanistica e rilasciata la modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

RICHIAMATA la nota di questo Settore prot. n. 14680 del 1/8/2018 con la quale si richiedeva agli enti e servizi interessati l'effettuazione di verifiche di rispettiva competenza al fine di formulare i propri contributi istruttori;

VISTO il parere espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Porto Sant'Elpidio con nota prot. n. 38499 del 12/9/2018 (assunta al prot. n. 16828 del 14/9/2018) secondo cui "non risultano impedimenti al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio";

TENUTO CONTO del parere espresso dall'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Fermo con nota prot. n. 32314 del 27/9/2017 con la quale sono state formulate alcune osservazioni con l'indicazione di specifiche prescrizioni inerenti misure precauzionali e di sicurezza da adottare:

- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere sottoposte a regolare manutenzione al fine di evitare la dispersione di rifiuti e di mantenere libere le viabilità interne allo stabilimento. Tale procedimento deve essere razionalizzato su appositi registri;
- ove lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli questi non dovranno superare l'altezza di 3 metri;
- sono fatte salve le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo n° 503/GEN del 26/06/2018.

VISTA l'attestazione del versamento, effettuato in data 6/4/2018, relativo al pagamento degli oneri istruttori;

RITENUTO di poter concludere il procedimento autorizzando, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di

selezione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata situato in Via Elpidiense, Km 4 +100 - Porto Sant'Elpidio (FM);

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO, infine, che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **concludere** favorevolmente il subprocedimento, ai sensi dell'articolo 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, presentata il 7/4/2018 presso il SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio dall'impresa **ECO ELPIDIENSE S.r.l.** (C.F. e P.I. 01262460445) con sede legale nel comune di Porto Sant'Elpidio, Str. Prov.le Corvese, 40, – [amministratore delegato De Angelis Mauro (DEGMRA47H02G920T) nato a Porto San Giorgio(AP) il 2/6/1947 e residente in Fermo, Via Nazionale,122];
2. Di **rinnovare l'autorizzazione**, di cui alla determinazione dirigenziale n. 5859/GEN del 22/10/2008 – rilasciata dalla Provincia di Ascoli Piceno e s.m.i. citate in premessa, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di situato in via Elpidiense, Km 4 +100 – Porto Sant'Elpidio (FM), nel rispetto delle seguenti prescrizioni gestionali:

- a) i rifiuti non pericolosi ammessi all'impianto di selezione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata sono quelli riportati nella seguente tabella:

EER	Descrizione	Trattamento tonn/anno	Operazione di recupero	Modalità	Messa in riserva R13 (mc)
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	40	//	Raggruppamento	15
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	30	//	Raggruppamento	15 + 15 (in 2 scarrabili)
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.	30		Raggruppamento	
15 01 03	Imballaggi in legno	20		Raggruppamento	
17 02 01	legno	30		Raggruppamento	
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	30		Raggruppamento	
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	30	R 3	Selezione Raggruppamento	15

EER	Descrizione	Trattamento tonn/anno	Operazione di recupero	Modalità	Messa in riserva R13 (mc)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	5.600	R 3	Selezione Raggruppamento pressatura	220
15 01 02	Imballaggi in plastica	4.250	R 3	Selezione Raggruppamento pressatura	138
15 01 04	Imballaggi metallici	50	R 4	Selezione Raggruppamento	1
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	30	//	Selezione Raggruppamento	10
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	3.200	//	Selezione Raggruppamento	150
15 01 07	Imballaggi in vetro	500	R 5	Selezione Raggruppamento	7
15 02 03	Assorbenti materiali filtranti (stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 0202)	15	//	Raggruppamento	7
17 02 02	Vetro	4	R 5	Selezione Raggruppamento	1
17 04 02	Alluminio	4	R 4	Selezione Raggruppamento	1
17 04 05	Ferro e acciaio	30	R 4	Selezione Raggruppamento	15
02 01 10	Rifiuti metallici	4	R 4	Selezione Raggruppamento	1
20 01 01	Carta e cartone	8.200	R 3	Selezione Raggruppamento pressatura	200
20 01 02	Vetro	322	//	Raggruppamento	7
20 01 39	Plastica	400	R 3	Selezione Raggruppamento pressatura	50
20 01 40	Metallo	30	//	Raggruppamento	7
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	10	//	Raggruppamento	1

b) la capacità annua di trattamento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di cui trattasi è complessivamente pari a tonnellate 22.602;

- c) la capacità massima complessiva giornaliera trattabile di rifiuti non pericolosi (su n. 255 giorni lavorativi) è pari a **tonnellate 89**;
- d) la quantità complessiva massima, istantanea, stoccabile di rifiuti messi in riserva (R13), prima delle operazioni di trattamento autorizzate (R3, R4 e R5) presso il medesimo impianto, è pari a metri cubi 876 corrispondenti a circa **tonnellate 600**, a cui vanno ad aggiungersi **tonnellate 280** di imballaggi in plastica, da considerare ancora come rifiuti, in stoccaggio nell'area in ampliamento di 910 metri quadrati;
3. Di **disporre** le seguenti, ulteriori specifiche prescrizioni inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare:
- a) le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere sottoposte a regolare manutenzione al fine di evitare la dispersione di rifiuti e di mantenere libere le viabilità interne allo stabilimento. Tale procedimento deve essere razionalizzato su appositi registri;
 - b) ove lo stoccaggio dei rifiuti avviene in cumuli questi non dovranno superare l'altezza di 3 metri;
 - c) sono fatte salve le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Fermo n. 503/GEN – 63/SET del 26/6/2018.
4. Di **ricomprendere l'autorizzazione dello scarico in pubblica fognatura** delle acque "grigie" provenienti dal dilavamento dei piazzali, dove vengono effettuate le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti, nel rispetto dei limiti indicati nella Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte terza del d.lgs.n. 152/2006 e secondo le indicazioni e le modalità riportate negli elaborati approvati con il provvedimento finale n. 13 del 9/7/2018 rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio nonché delle seguenti prescrizioni gestionali:
- a) i rifiuti in ingresso, stoccati in cumuli in aree che risultano essere esterne al capannone e non dotate di copertura, salvo durante le mere operazioni di scarico, dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) l'impresa dovrà implementare un autocontrollo dello scarico delle acque "grigie" (nel pozzetto di ispezione per le "acque dilavamento dei piazzali" di cui alla Tavola 3 ter), con frequenza almeno annuale, per i parametri COD, SST, metalli, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali.
5. Di **ribadire che lo scarico delle acque bianche** (meteoriche), ricadenti sulla viabilità ed i piazzali non interessati da stoccaggio dei rifiuti, nel fosso dell'Albero dovrà, ai sensi dell'art 42 delle NTA al Piano di tutela delle acque, tenere conto delle seguenti condizioni:
- a) nei piazzali dove non avvengono lavorazioni e da cui origina lo scarico delle acque bianche, non devono essere effettuate lavorazioni o attività di manutenzione mezzi che possano dare origine al dilavamento di sostanze inquinanti;
 - b) le aree dedicate allo scarico dei rifiuti dovranno essere ben delimitate rispetto alle aree dove non si effettuano lavorazioni ed i cui reflui di dilavamento sono confluiti al fosso dell'Albero;
 - c) le operazioni eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio.
6. Di **ricomprendere l'autorizzazione delle emissioni in atmosfera** derivanti dall'impianto di selezione dei rifiuti, come descritto negli elaborati progettuali e secondo le precisazioni contenute nella Relazione illustrativa datata marzo 2018 approvati con il citato provvedimento finale n. 13 del 9/7/2018 rilasciato dal SUAP del Comune di Porto Sant'Elpidio, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) limiti alle qualità e quantità dell'emissione convogliata:

Emissione convogliata n° E1	
Provenienza	Aspirazione Cabina di selezione manuale
Portata	2.060 Nm ³ /h
Sostanza emessa	POLVERI
Durata (max.)	12 h/giorno
Concentrazione	5 mg/Nm ³
Flusso di massa	10 gr/h
Altezza (h) e sezione (d)	h 9,5 m ; d 0,315 m

- b) devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di eventuali emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria;
- c) al fine di evitare fenomeni di putrefazione e conseguenti cattivi odori, la ditta deve sostituire giornalmente i contenitori utilizzati per mettere gli scarti dagli operatori all'interno del box di selezione;
- d) relativamente all'eventuale utilizzo di materiali polverulenti, la ditta deve rispettare le prescrizioni riportate nell'allegato V alla parte quinta del D.lgs 152/06;
- e) al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti nel precedente punto a), la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli biennali all'emissione denominata E1 ed a comunicarne i risultati alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM entro 30 giorni dal prelievo;
- f) la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire in sicurezza gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo ai fini del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti;
- g) metodi di campionamento ed analisi:
 - I. la velocità e la portata devono essere misurate applicando il metodo UNI EN ISO 16911:2013;
 - II. per le emissioni di polveri nello scarico gassoso deve essere applicata la norma 13284:2017.
- h) in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia, al Comune ed all'ARPAM, ed interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- i) ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo per almeno 4 anni;
- j) eventuali variazioni dei parametri fissati al precedente punto a) che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate. In particolare ogni variazione, sia qualitativa

che quantitativa, delle emissioni nonché del processo di produzione rispetto a quanto previsto in progetto, dovrà essere valutata con le modalità stabilite dal comma 8. dell'art. 269 del D.Lgs 152/06;

- k) ai sensi del punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nel precedente punto a), devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento per almeno 4 anni;
 - l) per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Il referto analitico deve riportare le informazioni previste dalla norma UNI EN 15259:2008, nonché quelle indicate nella specifica sezione della norma tecnica impiegata per prelevare e quantificare l'inquinante considerato.
7. Di **disporre**, inoltre, che in applicazione della Circolare ministeriale n. 4064 del 15/3/2018 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) l'attività svolta deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - b) le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere differenziate per categorie omogenee;
 - c) per evitare eventuali fenomeni di autocombustione, ovvero ridurre i rischi e i danni conseguenti a possibili incendi o crolli, è opportuno garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti, limitare le altezze dei cumuli, e assicurare che i quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto siano limitati a quelli autorizzati, ed effettivamente gestibili;
 - d) deve essere sempre presente e funzionante l'impianto antincendio, ed essere effettuati regolari controlli a cura dello stesso gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo;
 - e) in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;
 - f) deve essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - g) i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e devono essere stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
 - h) la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;

- i) gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
 - j) la recinzione e la barriera interna di protezione ambientale devono essere adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause;
 - k) la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
 - l) macchinari e mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - m) il personale operativo nell'impianto deve essere formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - n) tutti gli impianti devono essere oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza;
 - o) i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi possibilmente entro sei mesi e, comunque, al massimo entro un anno dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
8. Di **vincolare**, inoltre, l'esercizio delle attività autorizzate con il presente atto, al rispetto delle indicazioni tecniche contenute negli elaborati progettuali approvati con i provvedimenti di autorizzazione citati in premessa;
9. Di **confermare** quant'altro disposto nei provvedimenti richiamati in premessa, di cui vengono integralmente richiamate le relative prescrizioni, disposizione ed avvertenze non in contrasto con il presente atto;
10. Di **avvertire** che l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio delle tipologie di rifiuti sopra descritte è, altresì, condizionata alla presentazione da parte del soggetto autorizzato – entro 60 giorni dal ritiro del provvedimento finale del SUAP – dell'aggiornamento (con riferimento agli estremi del nuovo provvedimento) della garanzia finanziaria già prestata con polizza di fideiussione n. 1/1475/96/53119741, stipulata il 25/7/2018 con la compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta;
11. Di **rammentare** che:
- a) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione, ha validità pari a **10 (dieci) anni** decorrenti dalla data di scadenza della precedente autorizzazione (22/10/2018) e, quindi, avrà scadenza il **22 ottobre 2028**;
 - b) l'autorizzazione all'esercizio potrà essere rinnovata, ai sensi del medesimo comma 12, previa presentazione di apposita domanda all'autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza.
12. Di **informare** che:
- il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
 - la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni settoriali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dal medesimo decreto;
 - l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione

è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;

- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
 - il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;
 - che contro il provvedimento finale rilasciato dal SUAP è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
6. di **trasmettere** il presente atto con modalità telematica (PEC) al competente SUAP ai fini della conclusione del procedimento in oggetto;
7. di **rammentare**, infine, che il provvedimento finale predisposto dal SUAP deve essere trasmesso, oltre che all'impresa in oggetto (con marca da bollo), ai Servizi competenti comunali, a questo Settore Ambiente e Trasporti, all'ARPAM, ed all'ASUR con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza;
8. di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

LFM

Gestione rifiuti:
Geom. Luigi F. Montanini
☎ 0734 - 232330 ☎ 0734 - 232304
e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it

Emissioni in atmosfera:
Dott. Federico Marvalli
☎ 0734 - 232327 ☎ 0734 - 232304
e-mail: federico.maravalli@provincia.fm.it

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Roberto Fausti

Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti

